

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1296

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e SINESIO

Presentata il 28 aprile 1964

Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed istituzione del Consiglio dell'Ordine dei titolari degli Istituti di polizia privata, con relativo albo professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come già si fece dettagliatamente presente con la simile proposta in argomento, n. 1950, presentata il 28 gennaio 1960, è necessario ed urgente non soltanto modificare e migliorare alcuni articoli del Titolo IV del succitato testo unico (come si è pur fatto per qualche altro articolo, in considerazione di moderne esigenze, in attesa che il Parlamento, su proposta del Governo, secondo quanto è auspicabile, possa approvare, finalmente, un completo nuovo testo di legge di pubblica sicurezza), ma soprattutto approvare la costituzione di un ordine dei titolari degli istituti di polizia privata, con relativa istituzione di un albo professionale.

È ovvio sottolineare l'importanza sociale che hanno ormai assunto in Italia, come all'estero, gli istituti di vigilanza, d'informazione ed investigazione privata, sia nel campo della custodia e tutela di beni mobili ed immobili, sia in quello di notizie e referenze bancarie, commerciali ed industriali, sia per le ricerche ed indagini di persone e cose, specie per la scoperta di reati a querela di parte.

Si è pertanto ovunque organizzata una vera polizia ausiliaria, che risponde ad un

legittimo interesse di pubblica utilità ed alla quale lo Stato ha il dovere di prestare il migliore patrocinio ed ausilio, facilitandone le difficili funzioni.

I titolari di tali istituti (parecchi dei quali già appartenenti a Corpi di polizia ufficiale, e quindi con buona garanzia di capacità tecnica), pure se specializzati in investigazioni quasi giudiziarie, e se dirigenti di guardie giurate, od essi stessi cosiddetti *detectives* ben qualificati, debbono attualmente, comunque, essere iscritti alle camere di commercio e sono quindi considerati «ausiliari del commercio», come i commessi d'un negozio, o magazzino qualsiasi, il che sembra assurdo, anche se il commercio, in vari casi se ne avvantaggi per le informazioni del genere che forniscono.

Modificata quindi la legge di pubblica sicurezza dove si sente ora maggiormente il bisogno di tener presenti le ulteriori esigenze della vita contemporanea, le esperienze, ed anche le contrarietà, più o meno fondate, che la precedente proposta di legge, esaminata dai Ministeri dell'Interno e Grazia e Giustizia, malgrado tutto, ha incontrato, si riafferma ora il principio, che trattasi qui di un'effettiva nuova legislazione in materia, perché si rico-

nosca il carattere eminentemente professionale dei dirigenti della polizia privata italiana e dei loro principali collaboratori.

Questa legge che affidiamo alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, si ispira al desiderio di rafforzare i servizi della polizia privata, nel senso che essi debbano rispondere, più che a scopi di lucro, a finalità di pubblico

interesse, tenendo conto che i cittadini che richiedono i servizi stessi, possano affidarsi agli istituti autorizzati, con la medesima fiducia che meritano gli organi statali, specie oggi che tutte le forze di polizia sono state migliorate e valorizzate, ed anche la polizia privata deve quindi organizzarsi in meglio.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ISTITUTI DI POLIZIA PRIVATA

Gli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

ART. 1.

Gli enti pubblici ed i privati, muniti di apposita licenza governativa di polizia privata rilasciata dal prefetto, possono prestare opera di vigilanza o custodia a tutela di persone fisiche e di proprietà mobiliari ed immobiliari, raccogliere informazioni commerciali ed eseguire accertamenti, investimenti e ricerche per conto di privati.

Tale licenza si rilascia distinta per le tre attività seguenti e cioè:

a) per istituti di vigilanza o custodia a mezzo di guardie giurate, in uniforme, o con distintivo;

b) per istituti di informazione commerciali, a mezzo d'informatori commerciali;

c) per istituti d'investigazioni e ricerche in genere, a mezzo investigatori privati, notificati ai sensi di legge, (cosiddetti *praticanti*), «*detectives*», che debbono pure essere guardie particolari giurate, considerati «*agenti*» dispensati dal portare divisa o distintivo.

Possono essere agenti particolari giurati anche i titolari di detti istituti, o i loro legittimi rappresentanti.

Le attività di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di un'unica licenza, ma è vietato agli istituti esercitare attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza relativa.

ART. 2.

Può essere consentita la rappresentanza nella gestione, o direzione dell'istituto a persona che abbia i requisiti prescritti dal

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; in caso di morte del titolare, la licenza può passare all'erede, che dimostri di essere in possesso dei requisiti stessi.

ART. 3.

Gli istituti di vigilanza o custodia che esercitano anche il servizio di scorta-valori o protezione di persone, pattugliamento e perlustrazione, diurni o notturni, in divisa o in borghese, armati o disarmati, isolati o in gruppo, sono imprese private e debbono prestare il servizio stesso in una zona urbana, o rurale prestabilita dall'autorità di pubblica sicurezza, senza interferenze di altri istituti del genere.

ART. 4.

Ai titolari di istituti di polizia privata, (ed ai loro rappresentanti autorizzati, in caso di assenza o d'impedimento) l'autorità di pubblica sicurezza rilascia una tessera di riconoscimento con fotografia, che riporti gli estremi della licenza prefettizia. Analoga tessera viene rilasciata al personale ordinario dipendente che espliciti servizio attivo d'Istituto, e sia notificato alle autorità, con le indicazioni relative alla qualifica particolare del titolare di essa.

ART. 5.

Le autorità di pubblica sicurezza, di loro iniziativa, o su opportune istruzioni del competente Ministero dell'interno, nell'esercizio della loro normale vigilanza in merito, cureranno, nell'interesse generale, di facilitare l'attività della polizia privata, considerata come ausiliaria di quella ufficiale, fornendole appoggio e le necessarie istruzioni ed informazioni discrezionali, specie nei casi d'importanti indagini, che servano a prevenire il compiersi di un grave reato, o ad evitare azioni illecite dannose, o fornire le prove del reato stesso, specialmente se a querela di parte.

ART. 6.

Le guardie e gli agenti debbono essere muniti, oltre che dei requisiti, di cui all'articolo 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, almeno di licenza elementare superiore.

ART. 7.

I contravventori alle disposizioni di questo capitolo sono puniti con le stesse pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in vigore.

TITOLO II

COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI TITOLARI DEGLI ISTITUTI DI POLIZIA PRIVATA

CAPO I.

ART. 8.

È istituito l'ordine dei titolari di licenza governativa, per l'esercizio dell'attività professionale della polizia privata. Le funzioni relative per la tenuta dell'Albo sono esercitate dalla Commissione unica per la tenuta dell'Albo stesso.

ART. 9.

Componenti della Commissione unica.

La Commissione unica è composta da due titolari di licenza per Istituti di vigilanza, da due titolari di licenza per Istituti di investigazione e ricerche e da due titolari di Istituti di informazioni commerciali. Sono eletti dai titolari di licenza gli iscritti all'Albo ed in regola col pagamento dei contributi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

ART. 10.

Elezione dei membri della Commissione unica.

L'assemblea per l'elezione dei membri della Commissione unica deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data di scadenza del mandato. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilirne il luogo, i giorni e le ore, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di tre ore dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 11.

Votazione.

Il presidente della Commissione unica esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima delle operazioni di voto, sceglie tre scrutatori tra gli elettori presenti. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale. Il segretario della Commissione unica esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 12.

Scrutinio e proclamazione degli eletti.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi, non superiore a quello dei componenti la Commissione unica, per le rispettive categorie.

Non è ammessa la votazione per delega.

Al termine delle votazioni il presidente procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio, compiuto il quale, ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti su tutti o alcuno dei candidati, si procede a votazione di ballottaggio, fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, in numero doppio a quello dei membri della Commissione da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente della Commissione uscente comunica al Ministero di Grazia e Giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 13.

Sostituzione di membri.

I componenti della Commissione unica restano in carica due anni e possono essere rieletti. In sostituzione di componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, vengono chiamati i componenti che durante le elezioni generali abbiano riportato il numero di voti immediatamente inferiore.

I componenti così nominati restano in carica fino al termine del mandato della Commissione unica in carica.

ART. 14.

Reclamo contro operazioni elettorali.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine, entro 10 giorni dalla proclamazione.

In caso di accoglimento del reclamo il Consiglio fissa un termine affinché la Commissione unica provveda a rinnovarsi e dichiarare nulla l'elezione.

ART. 15.

Cariche della Commissione unica.

La Commissione unica elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere scelto fra i titolari di licenze di pubblica sicurezza.

ART. 16.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal precedente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 17.

Attribuzioni della Commissione unica.

La Commissione unica, oltre a quelle demandate da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela della qualifica di titolare d'Istituto di polizia privata, e svolge attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) adotta provvedimenti disciplinari;
- d) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- f) dispone la convocazione dell'assemblea.

ART. 18.

Collegio dei revisori dei conti.

Presso la Commissione unica esiste un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dalla Commissione unica, riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione della Commissione unica, elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 10, 11, 12, il Collegio dei revisori dei conti. I revisori dei conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 19.

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata mediante avviso spedito per posta, almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, dell'ora e del luogo della convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita quando risponde alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10.

Il presidente ed il segretario della Commissione unica, assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 20.

Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo è competente anche per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ed ha luogo entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 21.

Assemblea straordinaria.

Il presidente della Commissione unica, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio nazionale dell'Ordine, e deve convocarla, senza ritardo, quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo degli iscritti all'Albo dell'Ordine.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 22.

Consiglio Nazionale dell'Ordine.

È costituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei titolari d'Istituti di polizia privata. Esso stabilirà la città e le modalità della propria sede, possibilmente in Roma.

Detto Consiglio è composto da tre membri della Commissione unica, uno per categoria, dal Presidente e dal Segretario generale della Associazione di categoria; da un avvocato e da un magistrato nominati dalla Corte d'appello competente per il territorio ove ha sede il Consiglio; da un funzionario delegato dal Ministero degli interni.

L'elezione dei tre membri della Commissione unica avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, secondo le norme degli articoli 13 e seguenti, in quanto applicabili.

ART. 23.

Sostituzione dei membri del Consiglio nazionale.

I componenti del Consiglio nazionale restano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Alla sostituzione dei componenti, che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede da parte della Commissione unica con elezione suppletiva.

ART. 24.

Cariche.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è presieduto dal magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello. Vengono eletti un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 25.

Attribuzioni del Presidente.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio; dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

ART. 26.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà pareri quando ne sia richiesto dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli interni, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione del titolare di Istituto di polizia privata;
- b) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al mi-

glioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà pareri sullo scioglimento della Commissione unica;

d) designa i membri chiamati a comporre commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

e) decide, in via amministrativa, sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione unica in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni della Commissione unica e del Collegio dei revisori;

f) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dai competenti Ministeri.

ART. 27.

Contributi da corrispondere dagli iscritti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine fissa ogni anno la misura dei contributi da corrispondersi dagli iscritti all'Albo entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il suo funzionamento.

Lo stesso Consiglio stabilisce annualmente la quota dei contributi per il funzionamento della Commissione unica.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28.

Riunione del Consiglio nazionale e della Commissione unica.

Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale e della Commissione unica, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine e della nuova Commissione unica rimangono in carica i membri uscenti.

ART. 29.

Attribuzioni del Ministero della giustizia.

Il Ministero di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sul Consiglio dell'ordine e sulla Commissione unica.

Il Ministro può, con suo decreto, sciogliere il Consiglio e la Commissione, se non siano in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione di un nuovo Con-

siglio o di una nuova Commissione unica o quando i due organi richiamati alla osservanza degli obblighi ad essi imposti, persistano nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina un commissario straordinario al quale sono affidate o le funzioni del Consiglio dell'Ordine, o quelle della Commissione unica, fino alla elezione di nuovi organi che deve avvenire entro 90 giorni dal decreto di scioglimento.

TITOLO III

ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.

ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 30.

Istituzione dell'albo.

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito l'albo professionale per i titolari di istituto di polizia privata italiani. Non sono ammessi membri di nazionalità straniera.

ART. 31.

Contenuto dell'albo.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base alla quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo. A ciascun iscritto all'albo è rilasciata una tessera.

ART. 32.

Elenchi.

L'albo dei titolari degli Istituti di polizia privata è composto di due elenchi; dei professionisti e dei praticanti.

Sono professionisti coloro che sono intestatari di licenza governativa per l'esercizio dell'attività di vigilanza, custodia e per l'attività di investigazioni e ricerche. Sono praticanti coloro che, sprovvisti della suddetta licenza, collaborano con i professionisti, e sono notificati all'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi di legge.

ART. 33.

Elenco speciale.

Ai due elenchi del precedente articolo si aggiunge un elenco speciale, per i titolari della licenza governativa, che autorizza al solo servizio di informazioni commerciali.

ART. 34.

Iscrizione.

Sono iscritti di diritto all'albo tutti i titolari di licenza governativa per l'esercizio dell'attività di vigilanza e custodia, di investigazioni e ricerche e di informazioni commerciali, che siano in regola con il pagamento di tasse e contributi agli organi dell'ordine.

ART. 35.

Rigetto della domanda.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla deliberazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CAPO II

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 36.

Il Consiglio dell'Ordine delibera la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata; o di perdita della cittadinanza italiana. La cancellazione è automatica in caso del ritiro della licenza governativa da parte delle Autorità di pubblica sicurezza; in caso di cessazione dell'attività di polizia privata o in caso di morte del titolare.

ART. 37.

Condanna penale.

Devono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca dell'ordine o del mandato.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, il Consiglio dell'Ordine può iniziare procedimento disciplinare per eventuale applicazione delle sanzioni previste dagli articoli seguenti.

ART. 38.

Reiscrizione.

Il membro cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si sia ottenuta la riabilitazione.

ART. 39.

Notificazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione unica per la tenuta dell'albo devono essere notificate all'interessato nei modi e nel termine previsti dall'articolo 38.

ART. 40.

Comunicazioni.

Una copia dell'albo professionale deve essere depositata entro il mese di gennaio a cura della Commissione unica, presso il Ministero degli Interni, il Ministero di Grazia e Giustizia, presso la cancelleria delle Corti d'appello e presso tutte le Questure e Prefetture della Repubblica. Ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere comunicata alle suddette autorità entro il termine di un mese.

CAPO III.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI TITOLARE D'ISTITUTO DI POLIZIA
PRIVATA

ART. 41.

Esercizio della professione.

Nessuno, anche se in possesso di licenza governativa, può esercitare l'attività di polizia privata se non è iscritto all'albo. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

Il titolare d'Istituto iscritto ha il dovere di esercitare con decoro, diligenza ed onestà morale la sua professione e dimostrandosi con il suo contegno, tanto nell'esercizio della sua attività, quanto al di fuori di essa, degno di stima e considerazione.

Non deve prendere nessun impegno per attività che urtino contro le leggi e le disposizioni delle autorità costituite dello Stato. Il segreto di ufficio è inviolabile ed il titolare

di Istituto deve curare il modo che esso venga mantenuto anche dai suoi collaboratori e dipendenti.

ART. 42.

Procedimento disciplinare.

Gli iscritti all'albo ed all'elenco speciale, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità ed agli interessi professionali, o che non rispettino scrupolosamente le tabelle delle tariffe approvate dalle competenti autorità verso i clienti e verso i collaboratori sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato dalla Commissione unica, o d'ufficio, o su proposta d'un iscritto all'albo, o segnalazione fondata d'un interessato.

ART. 43.

Competenza.

Se l'incolpato è membro della Commissione unica il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine, o ad una Commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine stesso.

ART. 44.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari che possono essere pronunciate contro gli iscritti all'albo sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

ART. 45.

Avvertimento.

L'avvertimento da infliggere nel caso di abusi o mancanze di lieve entità consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Esso è disposto dal presidente della Commissione unica che ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario e viene comunicato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro i 30 giorni successivi il *detective*, al quale è stato rivolto l'avvertimento, può chiedere di essere sottoposto ad inchiesta disciplinare.

ART. 46.

Censura.

La censura da infliggersi nei casi di abuso o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per trasgressione accertata.

La deliberazione con la quale la Commissione unica infligge la censura, è eseguita dal presidente, con verbale sottoscritto anche dal segretario, e ne viene data comunicazione all'interessato con le modalità dell'articolo 50.

ART. 47.

Sospensione.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromessa la dignità professionale.

La sospensione è deliberata dalla Commissione unica.

ART. 48.

Radiazioni.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale.

La radiazione è deliberata dalla Commissione unica.

ART. 49.

Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato possa comparire davanti alla Commissione unica.

La Commissione unica assume le dovute informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le prove raccolte e gli assegna un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45, per essere sentito nelle sue discolpe. L'imputato ha facoltà di presentare documenti e prove difensive di qualsiasi genere.

ART. 50.

Azione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive entro 5 anni dal fatto. Nel caso che il fatto abbia provocato anche il procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, oppure da quando è divenuto irrevocabile il proscioglimento.

ART. 51.

Provvedimenti disciplinari: notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla deliberazione.

ART. 52.

Reiscrizione dei radiati.

Il membro radiato dall'albo a seguito di provvedimenti disciplinari può chiedere di essere riammesso, trascorsi 4 anni dal giorno della radiazione. La Commissione tecnica delibera sulla domanda e la deliberazione viene notificata, all'interessato nei modi e nei termini previsti dall'articolo precedente.

CAPO IV.

RECLAMI CONTRO DELIBERAZIONI
DELLA COMMISSIONE UNICA

ART. 53.

Ricorso al Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni della Commissione unica relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, o quelle pronunziate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero, con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di 30 giorni.

Il termine decorre dalla data di ricezione della notificazione di cui agli articoli precedenti.

ART. 54.

Procedimenti disciplinari.

Prima della deliberazione del Consiglio nazionale sui ricorsi in materia disciplinare, deve essere sentito il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni che vengono comunicate all'incolpato nei termini di cui all'articolo 53.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56.

ART. 55.

Deliberazioni del Consiglio nazionale.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine prese su ricorsi di cui agli articoli precedenti e quelle previste dall'articolo 17 devono essere notificate entro

30 giorni dalla deliberazione, al pubblico ministero, all'interessato, ed al ricorrente se questi non è interessato.

ART. 56.

Competenza dell'Autorità giudiziaria.

Contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine che ledano diritti soggettivi, l'interessato ed il pubblico ministero possono adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notificazione della deliberazione del Consiglio nazionale. Competente a conoscere le controversie di cui al presente articolo è il tribunale competente per il territorio in cui ha sede l'Istituto.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 57.

Costituzione della prima Commissione unica e del Consiglio nazionale.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà procedere alla elezione della Commissione unica ed alla composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto nominerà un presidente dell'assemblea scegliendolo tra i titolari di licenza prefettizia di polizia privata.

Fino al momento dell'insediamento della Commissione unica e del Consiglio nazionale dell'Ordine, i compiti della tenuta dell'albo sono affidati ad una Commissione unica provvisoria costituita dal presidente, dal vice presidente, dal segretario generale, dal segretario amministrativo e da un titolare d'istituto iscritto da nominarsi in funzione di consulente.

ART. 58.

Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica provvisoria è ammesso il ricorso alla Commissione unica regolarmente eletta entro il termine di 30 giorni dal suo insediamento.

ART. 59.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia provvederà ad emanare il regolamento di attuazione per quanto riferito nella presente legge con particolare riguardo al titolo I.